



276

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante *“Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”*, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante *“Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*, e successive modificazioni, e, in particolare, l’articolo 7, comma 4, che dispone che *“per lo svolgimento di particolari compiti per il raggiungimento di risultati determinati o per la realizzazione di specifici programmi, il Presidente istituisce, con proprio decreto, apposite strutture di missione”*;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*, e successive modificazioni;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, come modificata dall’articolo 8 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”*;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante *“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 concernente *“Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”*;

VISTO l’articolo 1, comma 162, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e, in particolare, i commi 179, 180, 181, 182 e 183 che prevedono l’istituzione, alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio dei ministri, di una struttura di missione, denominata *“InvestItalia”* per il supporto alle attività del Presidente del Consiglio dei ministri relative al coordinamento delle politiche del Governo e dell’indirizzo politico e amministrativo dei Ministri in materia di investimenti pubblici e privati, disciplinandone altresì compiti e funzionamento;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere all’istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri della predetta struttura di missione;

DECRETA



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Art. 1

(Istituzione della Struttura di missione "InvestItalia")

1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 303, è istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio dei ministri, una struttura di missione denominata "InvestItalia", di seguito Struttura.
2. La Struttura opera fino alla scadenza del mandato del Governo in carica.

Art. 2

(Compiti)

1. Alla Struttura sono attribuiti i seguenti compiti:
 - a) analisi e valutazione dei programmi di investimento riguardanti le infrastrutture materiali e immateriali;
 - b) valutazione delle esigenze di ammodernamento delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni;
 - c) verifica degli stati di avanzamento dei progetti infrastrutturali;
 - d) elaborazione di studi di fattibilità economico-giuridica di progetti di investimento in collaborazione con i competenti uffici del Ministero dell'economia e delle finanze;
 - e) individuazione di soluzioni operative in materia di investimento, in collaborazione con i competenti uffici dei Ministeri;
 - f) affiancamento delle pubbliche amministrazioni nella realizzazione dei piani e programmi di investimento;
 - g) individuazione degli ostacoli e delle criticità nella realizzazione degli investimenti ed elaborazione di soluzioni utili al loro superamento;
 - h) elaborazioni di soluzioni, anche normative, per tutte le aree di intervento di cui al presente comma;
 - i) ogni altra attività o funzione che, in ambiti economici o giuridici, le sia demandata dal Presidente del Consiglio dei ministri.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base delle risultanze delle attività della Struttura, può investire la Cabina di regia Strategia Italia istituita per la valorizzazione delle opere pubbliche, di cui all'articolo 40, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, per le valutazioni e le iniziative di propria competenza.
3. La Struttura, che può avvalersi anche di Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., opera altresì in raccordo con la Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, di cui all'articolo 1, comma 162 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché con le altre strutture competenti in materia di investimenti e sviluppo infrastrutturale, salva restando la definizione di specifiche misure occorrenti a realizzare un efficace coordinamento da attuare mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 182 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, finalizzate alla realizzazione di un efficace coordinamento delle relative attività.



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Art. 3 (Composizione)

1. Alla Struttura è preposto un Coordinatore nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con incarico di livello dirigenziale generale.
2. Oltre al Coordinatore, alla Struttura è assegnato un contingente di personale così composto:
 - a) un dirigente di livello dirigenziale generale;
 - b) due dirigenti di livello dirigenziale non generale;
 - c) non più di dieci unità di personale non dirigenziale.
3. La Struttura si avvale altresì di un contingente di esperti anche estranei alla pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, dotati di adeguata professionalità, almeno due dei quali con specifica esperienza giuridico-economica nelle materie di competenza della Struttura.

Art. 4 (Individuazione del personale)

1. Il Coordinatore della Struttura e gli esperti di cui al comma 3 dell'articolo 3, sono individuati mediante avviso pubblico in coerenza con i principi di trasparenza e imparzialità ai sensi dell'articolo 1, comma 181, della legge 31 dicembre 2018, n. 145, tra soggetti in possesso di specifica ed elevata qualificazione scientifica e professionale nell'ambito delle materie di competenza della Struttura, di cui all'articolo 2.
2. Il dirigente di livello dirigenziale generale è individuato, tramite avviso pubblico, tra i dirigenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei ministeri, o delle altre pubbliche amministrazioni, o delle Autorità amministrative indipendenti, o nell'ambito delle Istituzioni europee e internazionali e di Organismi ed Enti europei ed internazionali.
3. I dirigenti di livello dirigenziale non generale, sono individuati, tramite avviso pubblico, tra i dirigenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei ministeri o delle altre pubbliche amministrazioni, o delle Autorità amministrative indipendenti, o nell'ambito delle Istituzioni europee e internazionali e di Organismi ed Enti europei ed internazionali.
4. Il personale non dirigenziale è individuato, mediante apposite procedure di ricerca di personale appartenente alle categoria A e B della Presidenza del Consiglio dei ministri o dei ministeri, o delle altre pubbliche amministrazioni, o delle Autorità amministrative indipendenti, o delle Istituzioni europee e internazionali e di Organismi ed Enti europei ed internazionali ad esse equiparate, collocato in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo in base all'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, ovvero, in caso di esito negativo o infruttuoso, anche tra estranei alla pubblica amministrazione, mediante apposita procedura di selezione pubblica, ai sensi della normativa vigente, equiparati, con riferimento al trattamento economico, ad una categoria non superiore alla categoria A-F1 del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri.



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Art. 5

(Trattamento economico)

1. Al Coordinatore della Struttura e al dirigente di livello dirigenziale generale, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a) è attribuito un trattamento economico lordo onnicomprensivo in misura non superiore a quello massimo dei coordinatori di Uffici interni ai dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Ai dirigenti con incarico di livello dirigenziale non generale, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), è attribuito un trattamento economico in misura non superiore a quello dei dirigenti di seconda fascia della Presidenza del Consiglio dei ministri, con retribuzione di posizione variabile nell'importo massimo previsto per i dirigenti di seconda fascia della Presidenza del Consiglio dei ministri.
3. Agli esperti spettano compensi onnicomprensivi nell'ambito di un importo complessivo non superiore a euro 1.190.000,00 annui lordi.

Art. 6

(Oneri)

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto, ivi compresi le spese di funzionamento della Struttura di missione, sono posti a carico dei pertinenti capitoli di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 15 FEB. 2019

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Un